



AREA DEL DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE E DEL LAVORO

CASO IN MATERIA DI “AUTODETERMINAZIONE E CONSENSO INFORMATO”

10 gennaio 2022

Relatore: avv. Lorenzo Locatelli

Direttore della Scuola Forense di Padova

Tizia, di anni 41, è incinta e durante il primo periodo di gravidanza si rivolge ad un ginecologo al fine di essere seguita nel corso della gestazione.

Anche in virtù dei rischi collegati all’età, chiede al medico di essere sottoposta a test di verifica dello stato del feto, dichiarando di voler evitare di mettere alla luce un figlio con patologie, in particolare con Sindrome di Down.

Il medico consiglia il tri test e, all’esito negativo, la paziente prosegue nella gravidanza, al termine della quale, però, dà alla luce un figlio affetto dalla Sindrome di Down.

Sulla base del fatto che il tri test non propone una diagnosi ma esprime una mera probabilità e si stima che l’attendibilità raggiunga valori tesi a riconoscere 6 o 7 casi di Sindrome di Down su 10, percentuale che può aumentare se al tri test vengono associati ulteriori esami, la paziente evoca in giudizio il medico, allegando che – ove correttamente informata della possibilità di svolgere indagini più specifiche – da un lato le avrebbe sicuramente affrontate, dall’altro avrebbe – in caso di rilievo della Sindrome – sicuramente interrotto la gravidanza.



Chiede pertanto il risarcimento dei danni conseguenti alla nascita indesiderata.

Problematiche sottese al caso:

- 1) Dovere di informazione e c.d. consenso informato.
- 2) Distinzione dei beni protetti: la salute e il diritto all'informazione.
- 3) La prova dell'informazione e del rapporto eziologico tra inadempimento informativo e danno.
- 4) Mancata informazione con esiti negativi sulla salute.
- 5) Mancata informazione senza esiti negativi sulla salute.